

A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cison
Soggetto concessionario del Bacino n°12 della Provincia di Belluno

Piazza G.Marconi, n°1
32030 Arsiè (BL)

Presidente 3887730006
Segreteria 3887722171

www.pescarecisoncorlo.it
bacino12@pescarecisoncorlo.it

Facebook: Bacino Dodici Belluno



Coordinamento guardie di Bacino: 3489888880 Reperibilità guardie di Bacino: 388-7722117

STAGIONE 2015

CONCESSIONE DI PESCA BACINO N°12 LAGO DI CORLO E CISON

ZONE IN CUI SI PUO' ESERCITARE LA PESCA

- A Torrente Cison dalla confluenza del torrente Senaiga fino alla traversa di Pedesalto (Dighetta).
- C Torrente Cison da un km a valle del ponte di Frassenè fino al vecchio ponte di Arsiè
- D Lago di Corlo, dal vecchio ponte di Arsiè fino al limite ante diga
- E Torrente Cison dalla diga di Corlo a fine concessione
- F Rosta Ampezzan

ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA (NO KILL)

- B Torrente Cison dalla traversa di Pedesalto (Dighetta) fino ad un km a valle del ponte di Frassenè

ZONE DI ACCRESCIMENTO (VIETATA LA PESCA):

Rio Auric, Rosta Levica, Rosta Agana, Torrente Carazzagno.

Apertura della pesca: domenica 8 marzo.

Chiusura della pesca sulle acque salmonicole: domenica 27 settembre.

Chiusura della pesca sulle acque ciprinicole (Lago di Corlo): lunedì 30 novembre

RIPEILOGO DELLE RESTRIZIONI DI BACINO

Salmonidi: massimo 3 catture giornaliere.

Luccio: vietato trattenere il luccio, no kill totale.

Divieto della pesca con pesce vivo su tutte le acque del bacino 12.

Zona NO KILL: divieto di utilizzare esche naturali; è consentito l'uso di un solo amo terminante con una sola punta (ossia è vietata l'ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Persico Reale: prelievo massimo giornaliero 30 capi, prelievo massimo stagionale 500 capi.

Periodi di chiusura della pesca al Persico Reale: dal 1° novembre al 31 maggio

Acque salmonicole: è consentito l'uso di un solo amo terminante con una sola punta (ossia è vietata l'ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Per i pescatori muniti di permesso: divieto di trattenere marmorate e ibridi di marmorate.

Vietata la pesca da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba anche nel lago di Corlo, ad eccezione dei pescatori che praticano il carpfishing dalle piazzole apposite e muniti dello specifico permesso rilasciato dall'Associazione.

Uso dei "ciucci": è consentito l'uso di un massimo di tre ami.

Divieto del boga e del raffio.

Obbligo del guadino.

Dall'apertura della pesca fino al 15 maggio compreso nel lago di Corlo è vietato utilizzare esche artificiali e il pesciolino morto.

Raggiunta la quota giornaliera consentita per numero o peso: è fatto obbligo interrompere l'azione di pesca. Ogni pescatore che ha incarnierato 3 salmonidi deve interrompere l'azione di pesca nelle acque

salmonicole, ma può proseguirla nelle acque ciprinicole alle altre specie ittiche. Al raggiungimento complessivo dei 5 kg di pesce deve interrompere l'azione di pesca per la giornata in corso.

Misure minime di cattura: Trota fario: 25 cm; Trota marmorata e suo ibrido: 50 cm; Tinca: 50 cm; Carpa: 60 cm.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE PUBBLICHE INTERNE (restrizioni di bacino (RB) in grassetto)

ART. 3 - ZONE A REGIME PARTICOLARE DI PESCA

1. Le zone a regime particolare di pesca sono le Zone a Gestione Sperimentale (ZGS) e le zone No Kill (non uccidere). Rientrano nelle No Kill le zone Cattura e Rilascio (C&R) e le zone Trofeo. Tali zone sono istituite dalla Provincia sulla base delle indicazioni della carta ittica.

2. Nelle Zone No Kill :

RB: Zona NO KILL: divieto di utilizzare esche naturali; è consentito l'uso di un solo amo terminante con una sola punta (ossia è vietata l'ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

- non è consentito trattenere il pescato, che deve essere immediatamente slamato e liberato in acqua;

- è fatto obbligo trattenere esemplari di trota iridea eventualmente allamati nel limite di cui all'art. 13 comma 3°;- le zone Cattura e Rilascio (C&R) sono caratterizzate dall'uso esclusivo di mosche artificiali a secco;

- nelle Zone Trofeo, con apposita regolamentazione da parte dei bacini di pesca, può essere trattenuto un numero contingentato di capi da trofeo, intendendosi con questo esemplari di taglia significativamente superiore a quella consentita nelle altre zone di pesca;

- i bacini di pesca potranno regolamentare ulteriormente l'esercizio di tale attività nel rispetto della disciplina vigente.

3. Nelle Zone a Gestione Sperimentale l'attività alieutica viene svolta con regole specifiche anche in deroga a quelle vigenti, secondo piani coerenti con i principi della Carta Ittica, proposti dai Bacini di pesca e approvati dalla Giunta provinciale.

4. La Giunta provinciale approva specifico disciplinare indicante i luoghi, i periodi e le modalità per l'esercizio della pesca denominata "Carpfishing".

ART. 7 - DOCUMENTI DI PESCA

1. Per esercitare la pesca nelle acque della provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:

- licenza di pesca

- tesserino regionale (solo per la zona "A")

- libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario di Bacino.

RB: Per i pescatori muniti di permesso: divieto di trattenere mormorate e ibridi di marmorate.

2. Nelle acque in concessione classificate salmonicole il pescatore, munito di libretto annuale di associazione ad una concessione della provincia di Belluno, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

3. Il libretto annuale di associazione deve contenere le generalità del pescatore, le giornate di pesca, le zone di pesca, le quantità e le specie ittiche prelevabili soggette a contingentamento.

4. E' fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario di 1° associazione il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Per i pescatori soci di prima associazione dei Bacini di pesca n. 7 e 12 la data di restituzione è prorogata al 31 dicembre.

5. Il permesso temporaneo di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione, il periodo di validità. E' fatto obbligo al pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte.

6. Nelle zone No kill il pescatore deve essere munito di specifico permesso rilasciato dal concessionario. L'eventuale prelievo di esemplari di trota iridea o da trofeo deve essere annotata sul documento di pesca.

7. E' fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile le seguenti annotazioni:

a) l'uscita di pesca (mattina/pomeriggio – giorno – mese) prima di iniziare l'attività di pesca

b) il bacino e la zona di pesca prima di iniziare l'attività di pesca e ad ogni sua variazione;

c) i capi prelevati:

- di salmonidi, timallidi, coregoni e lucci immediatamente dopo l'incarnieramento;

- di specie diverse da quelle sopraindicate, ove soggette a contingentamento, ad ogni interruzione, anche temporanea, dell'esercizio di pesca.

8. Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.

ART. 8 - MODI ED ATTREZZI DI PESCA

1. Nella zona "A" salmonicola:

a) la pesca è consentita con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, che può terminare con una o più punte, fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con una o più punte. E' consentito l'uso di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e coda di topo, con una sola mosca artificiale;

b) nei laghi, con l'esclusione del lago di Alleghe, è consentito, inoltre, l'uso di due canne, armate di un solo amo terminante con una o più punte. Nel lago di Centro Cadore ed esclusivamente per la pesca del persico reale, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di tre ami, purché innescati con esche artificiali denominati comunemente "ciucci".

c) nella zona di tutela della trota marmorata, la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, terminante con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

RB: Acque salmonicole: è consentito l'uso di un solo amo terminante con una sola punta (ossia è vietata l'ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

2. Nella zona "B" ciprinicola:

a) la pesca può essere esercitata con un massimo di tre canne, armate con non più di tre ami ciascuna, terminanti con una o più punte;

b) per la pesca al persico, qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";

RB: Uso dei "ciucci": è consentito l'uso di un massimo di tre ami.

c) è consentito l'uso di tirlindana con non più di tre esche;

d) per la pesca del coregone è consentito l'uso di finale di lenza armato con un massimo di dieci mosche artificiali, imitazioni di chironoma.

3. Nelle zone No Kill:

a) la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna armata di un solo amo, terminante con una o più punte, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

RB: Zona NO KILL: divieto di utilizzare esche naturali; è consentito l'uso di un solo amo terminante con una sola punta (ossia è vietata l'ancoretta) senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

b) nelle zone di cattura e rilascio (C&R), è consentita esclusivamente la pesca a mosca con l'utilizzo di una sola canna attrezzata con coda di topo ed uso di una sola mosca artificiale, provvista di amo, terminante con una sola punta, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

4. E' fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce.

5. E' vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea.

6. L'uso del guadino, con diametro o lato massimo di cm. 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato.

7. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt. 20 sia a monte che a valle delle scale di risalita dei pesci. La suddetta distanza riguarda sia la posizione in cui si trova il pescatore sia quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.

8. E' vietata la pesca dai ponti a transito autoveicolare.

RB: Divieto del boga e del raffio.

RB: Obbligo del guadino.

ART. 9 - USO DI ESCHE

1. E' vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.

2. La pesca con il pesciolino vivo o morto è consentita esclusivamente con la specie sanguinerola e, nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo, anche con le specie alborella, scardola e triotto.

3. Tali pesciolini devono essere catturati nelle acque del Bacino di pesca, in cui sono utilizzati come esche. Il pescatore può catturare e/o detenere fino a un massimo di 20 esemplari, aumentati fino a 50 nei laghi di S. Croce, Centro Cadore e Corlo. Il prelievo di pesciolini, usati come esca, può essere effettuato anche con la bottiglia.

4. L'uso della bottiglia deve avvenire sotto il controllo visivo del pescatore ed è considerato azione di pesca a tutti gli effetti.

5. E' vietato detenere e/o usare esche vive o morte di specie diverse da quelle consentite.

RB: divieto della pesca con pesce vivo su tutte le acque del bacino 12.

RB: dall'apertura della pesca fino al 15 maggio compreso nel lago di Corlo è vietato utilizzare esche artificiali e il pesciolino morto.

ART. 10 - USO DI PASTURE

1. Nella zona "A", è vietata ogni forma di pasturazione.

2. Nella zona "B" è vietata la pasturazione con sostanze artificiali, con la larva della mosca carnaria (bigattino), col sangue, con interiora di animali e con qualsiasi altro prodotto atto a stordire il pesce. In tale zona, dal 15 maggio al 30 giugno, è vietato l'uso, come esca e/o pastura, del mais e/o suoi derivati.

ART. 11 - PERIODI DI DIVIETO DELLA PESCA

Nella zona "A" la pesca è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, e da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole calcolata secondo gli orari di seguito indicati.

ORARIO SOLARE DEL SORGERE E DEL TRAMONTO DEL SOLE							
MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA	MESE	GIORNO	SORGE	TRAMONTA
GENNAIO	1 - 14	7.38	16.50	LUGLIO	1 - 14	4.37	19.49
	15 - 31	7.36	16.38		15 - 31	4.48	19.44
FEBBRAIO	1 - 14	7.22	17.24	AGOSTO	1 - 14	5.02	19.28
	15 - 28	7.05	17.42		15 - 31	5.17	19.10
MARZO	1 - 14	6.44	18.01	SETTEMBRE	1 - 14	5.35	18.43
	15 - 31	6.20	18.17		15 - 30	5.50	18.19
APRILE	1 - 14	5.50	18.38	OTTOBRE	1 - 14	6.07	17.51
	15 - 30	5.27	18.53		15 - 31	6.22	17.28
MAGGIO	1 - 14	5.03	19.11	NOVEMBRE	1 - 14	6.44	17.03
	15 - 31	4.47	19.26		15 - 30	7.00	16.48
GIUGNO	1 - 14	4.36	19.39	DICEMBRE	1 - 14	7.19	16.39
	15 - 30	4.33	19.47		15 - 31	7.31	16.39

Nel periodo dell'ora legale, gli orari sopra indicati dovranno essere aumentati di 60 minuti.

RB: Vietata la pesca da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba anche nel lago di Corlo, ad eccezione dei pescatori che praticano il carpfishing dalle piazzole apposite e muniti dello specifico permesso rilasciato dall'Associazione.

2. Per le seguenti specie è, inoltre, vietata nei sottoindicati periodi (integrato con le restrizioni (RB) in neretto):

- trota fario, trota marmorata e ibrido, trota iridea, salmerino alpino: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo

- temolo: dall'ultimo lunedì di settembre al 15 maggio

- barbo comune: dal 15 maggio al 31 luglio

- scazzone: dal 1° maggio al 31 luglio
- coregone: dal 1° novembre al 15 gennaio
- **persico reale: dal 1° novembre al 31 maggio (RB)**
- alborella: dal 1° giugno al 31 luglio
- tinca e carpa: dal 15 maggio al 30 giugno
- luccio : zona a) salmonicola: dal 1° gennaio al 31 marzo, zona b) ciprinicola: dal 1° gennaio al 15 maggio

RB: Luccio: vietato trattenere il luccio, no kill totale per tutti.

3. E' vietata la pesca del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda padana.

ART. 12 - LUNGHEZZE MINIME (integrato con le restrizioni (RB) in neretto)

1. Le misure minime di prelievo sono le seguenti:

- **trota fario: cm 25 (RB)**
- **trota marmorata ed ibrido: cm. 50 (RB)**
- trota di lago: cm. 35
- temolo: cm. 35
- salmerino alpino: cm. 25
- coregone: cm. 30
- persico reale: cm. 15
- barbo comune: cm. 30
- **tinca: cm. 50 (RB)**
- **carpa: cm. 60 (RB)**
- cavedano, savetta e pigo: cm. 20
- luccio: zona a) salmonicola: cm. 40; zona b) ciprinicola: cm. 70
- anguilla: cm. 40

ART. 13 - PRELIEVO CONSENTITO

1. Nelle zone di tutela della trota marmorata ciascun pescatore può prelevare un solo capo giornaliero di trota marmorata o ibrido con un massimo di cinque capi stagionali.

2. La Giunta, in relazione a specifici piani di contingentamento per Bacino elaborati sulla base di censimenti diretti e di analisi dei dati di prelievo e di pressione di pesca, ovvero di programmi sperimentali, può consentire prelievi di trota marmorata o ibrido in deroga a quanto previsto dal comma 1.

3. Salvo quanto sopra disposto, il pescatore può prelevare giornalmente fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi e 10 capi di coregone; per l'anguilla 5 capi giornalieri con un massimo di 10 capi annuali.

RB: Salmonidi: massimo 3 catture giornaliere, Luccio: vietato trattenere il luccio, no kill totale per tutti; Persico Reale: prelievo massimo giornaliero 30 capi, prelievo massimo stagionale 500 capi.

4. Nella zona A e nella zona B, ogni pescatore può prelevare complessivamente, per ciascuna giornata di pesca, un massimo di 5 Kg di pesce, salvo il caso in cui tale limite sia superato dall'ultimo capo prelevato.

RB: Raggiunta la quota giornaliera consentita per numero o peso: è fatto obbligo interrompere l'azione di pesca. Ogni pescatore che ha incarnierato 3 salmonidi deve interrompere l'azione di pesca nelle acque salmonicole, ma può proseguirla nelle acque ciprinicole alle altre specie ittiche. Al raggiungimento complessivo dei 5 kg di pesce deve interrompere l'azione di pesca per la giornata in corso.

ART. 14 - ULTERIORI RESTRIZIONI

1. Le Associazioni concessionarie dei Bacini di pesca ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 19/1998 hanno facoltà di chiedere alla Provincia l'adozione di ulteriori restrizioni che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo, anche nelle zone a regime particolare di pesca.

2. Le suddette restrizioni dovranno essere comunicate alla Provincia entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione. In caso di silenzio oltre 60 giorni decorrenti dal 31 ottobre, le restrizioni stesse si intendono approvate.

3. Le restrizioni, così autorizzate, costituiscono limitazioni all'esercizio di pesca ai sensi del presente regolamento.

ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLI

1. Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca, nonché il pescato ed i mezzi usati per la pesca, agli agenti adibiti alla vigilanza.
2. Ogni pescatore deve permettere agli agenti il controllo del cesto e/o degli altri contenitori usati per l'attività di pesca. Nel caso di diniego l'agente accertatore segnalerà il fatto al concessionario per l'adozione degli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.

ART. 21 - SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della Legge regionale n. 19 del 28.4.1998.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

1. Per la stagione alieutica 2012 il termine per la trasmissione delle restrizioni dei Bacini di pesca, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del Regolamento, è posticipato al 10 febbraio 2012 e quello indicato all'art. 15 comma 2 è posticipato al 28 febbraio.

DA TENERE PRESENTE:

- Ogni singola violazione delle norme vigenti in materia di pesca (L.R. 19/98; R.D.1643/31; R.P.4/12) verrà sanzionata. La sanzione media prevista per ciascuna violazione è di euro 136,00.
- La pesca con materiale esplodente (trattandosi di reato di pericolo non è necessario che si concretizzi la cattura del pesce), con l'uso della corrente elettrica, gettando od infondendo nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci e gli altri animali acquatici costituisce illecito penale.
- La mancata restituzione del libretto di associazione e dei permessi pesca entro il 31 dicembre prevede una sanzione di euro 136,00.
- Si raccomanda di utilizzare terminali adeguati per la pesca al luccio.
- Si raccomanda di salpare i pesci in maniera adeguata e di manipolarli correttamente nelle operazioni di slamatura o durante la presa per eventuali foto prima del rilascio.

Coordinamento guardie di Bacino: 3489888880 Reperibilità guardie di Bacino: 388-7722117